



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

**Oggetto: PO-FESR 2007/2013 - Competitività regionale e occupazione - Asse IV Linea di intervento 4.1.2.d – Bando per l'affidamento del “servizio di accompagnamento all’attuazione della politica di acquisti pubblici ecologici nella Regione Sardegna”.**

### CHIARIMENTI RICHIESTI

#### **Punto III.2.2) lettera b del bando di gara (Fatturato specifico)**

In caso di R.T.I. il requisito del fatturato specifico nella misura minima del 40% per la mandataria e del 10% per la mandante è riferito:

- Importo complessivo di euro 700.000,00
- Tassativamente per ognuno dei sub-importi:
  - lettera a): 500.000,00
  - lettera b): 200.000,00

Si precisa che il 40% è riferito a 700.000,00 (Euro 280.000,00) e lo stesso vale per il 10% (Euro 70.000,00) fino al raggiungimento del 700.000,00.

In conclusione l'importo di 700.000,00 deve rispettare gli importi e le attività specificate nel punto a) e b) dei servizi analoghi.

Ad esempio: una mandante può avere il 10% di Euro 500.000,00 o il 10% di Euro 200.000,00 o viceversa il 2% di Euro 500.000,00 e l'8% di Euro 200.000,00....

L'importante è che l'intero raggruppamento raggiunga cumulativamente un importo di Euro 700.000,00 e rispetti i limiti minimi (tipologia di servizi e importi) previsti al punto a) (Euro 500.000,00) e b) (200.000,00) dei servizi analoghi .

#### **Punto III.2.3) lettera a) del bando di gara (capacità tecnica - unico servizio di importo non inferiore a Euro 150.000,00)**

In caso di R.T.I., non essendo possibile suddividere il servizio fra i componenti del R.T.I., deve intendersi che il servizio deve essere stato effettuato da una delle imprese se componenti il R.T.I., eventualmente dalla mandataria?

Il servizio come specificato nel bando deve essere unico e della tipologia indicata nel punto III.2.2.a) dei servizi analoghi per un importo non inferiore a Euro 150.000,00 e dovrà essere effettuato da una delle imprese componenti del RTI .

#### **Punto III.2.3) lettera b) del bando di gara (Gruppo di Lavoro)**

In caso di R.T.I., il Gruppo di Lavoro composto dalle figure professionali e dai requisiti richiesti all'art. 4 del capitolato tecnico sarà comunque unico ed alla sua composizione concorreranno le imprese del R.T.I. a prescindere da percentuali minime nella fattispecie non applicabili?



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per quanto riguarda il Gruppo di Lavoro, questo deve essere composto dalle figure professionali e dai requisiti minimi (compreso l'equipe di professionisti) richiesti all'art. 4 del capitolato tecnico a prescindere dalle percentuali minime..

**Punto III.2.2 del "Bando di gara", si evince che "i servizi analoghi che potranno contribuire al raggiungimento del fatturato specifico minimo dovranno tassativamente riguardare i seguenti campi:**

a) servizi di assistenza tecnica a enti pubblici per l'attuazione di acquisti pubblici ecologici comprendenti le seguenti tipologie: predisposizione di piani e programmi di intervento, procedure di acquisto verde, organizzazione e gestione di interventi formativi, predisposizione documenti informativi e realizzazione di attività di diffusione del GPP negli enti, nelle imprese e nella cittadinanza, per un importo complessivo non inferiore a 500 000 EUR (cinquecentomila);

b) servizi di assistenza tecnica a enti pubblici e privati su strumenti di sostenibilità ambientale, singole procedure o interventi di riduzione di impatto ambientale (quali ad esempio certificazione e contabilità ambientale, agenda 21 locale, piani di gestione partecipati, appalto calore, interventi di efficienza energetica...) per un importo complessivo non inferiore a 200 000 EUR (duecentomila)"

**Stante quanto sopra si richiede se il concetto di analogia possa comprendere progetti più ampiamente aventi ad oggetto il supporto alla razionalizzazione degli acquisti nell'ambito dei quali si sono anche svolte attività a supporto dell'attuazione di acquisti pubblici ecologici.**

L'attività di supporto alla razionalizzazione degli acquisti costituisce una delle possibili azioni attuate nell'ambito del servizio di assistenza per l'implementazione degli acquisti pubblici ecologici. È da intendersi, pertanto, come una modalità specifica, una delle diverse tipologie di azione, un sottoinsieme di un intervento ampio e complessivo di supporto per l'attuazione del GPP nell'ente.

La razionalizzazione degli acquisti può quindi essere una tipologia di azione possibile compresa nell'ambito del servizio di assistenza tecnica indicata all'art. III.2.2) dei servizi analoghi lettera a). Pertanto l'aver realizzato nello specifico progetti aventi ad oggetto il supporto alla razionalizzazione degli acquisti non rientra nella tipologia di servizi analoghi indicati all'art. III.2.2)

Al fine di chiarire quanto sopra si ribadisce quanto segue:

**l'oggetto della prestazione, ai fini della valutazione dei servizi analoghi che possono contribuire al fatturato specifico, devono necessariamente essere di servizi di assistenza tecnica a enti pubblici per l'attuazione di acquisti pubblici ecologici (punto III.2.2 – lettera a) servizi analoghi)**

**Per quel che riguarda le Giornate d'impegno, risultano scarsamente compatibili le richiesta di personale che si evincono in due distinte parti del Capitolato:**

A) Nella tabella 1. "Tabella riassuntiva delle attività minime richieste e quantificazione del valore minimo atteso del Capitolato"

B) Nelle indicazioni circa l'impegno del Gruppo di lavoro, che prevede

**A cosa dobbiamo far riferimento quando compiliamo l'Allegato 1 con i carichi di lavoro?**

Nell'allegato 1 è necessario far riferimento all'impegno minimo richiesto per ciascuna figura professionale, di cui all'art. 4 del Capitolato tecnico.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La tabella 1 del Capitolato tecnico definisce i contenuti minimi e la quantificazione delle attività puntuali da realizzare, in termini ad esempio di numero di laboratori, numero di incontri di sensibilizzazione o di prodotti/documenti da consegnare. La tabella 1, quindi, intende fornire indicazioni sulla distribuzione dell'impegno del gruppo di lavoro fra le varie attività e i risultati attesi e non fornire la quantificazione dell'impegno per la realizzazione delle singole azioni.

**Quando si richiedono “servizi di assistenza tecnica a enti pubblici e privati” o “servizi di assistenza tecnica a enti pubblici” ci riferisce ad un più generale servizio di assistenza, affiancamento, accompagnamento e consulenza e non ad un Servizio di Assistenza Tecnica vero e proprio, attività che sarebbe difficilmente riscontrabile in lavori con enti privati ?**

Quando si parla di servizi di assistenza tecnica a enti pubblici e privati ci si intende riferire a una pluralità di servizi che comprendono assistenza, affiancamento, accompagnamento on the job.

**La consulenza di tipo giuridico da voi richiesta nell'ambito dell'esecuzione del servizio si riferisce esclusivamente alla consulenza specialistica e necessaria in materia di appalti pubblici e delle possibilità di inserimento dei criteri ecologici negli stessi.**

**Con riferimento a tutte le attività richieste (in particolare quelle dettagliate nel disciplinare tecnico: all'art. 3, lettera D., paragrafo “Contenuti e modalità di esecuzione”; all'art. 3, lettera E., paragrafo “Contenuti e modalità di esecuzione”; all'art. 3, lettera F., paragrafo “Contenuti e modalità di esecuzione”) ed alla composizione del gruppo di lavoro, ferma restando la consulenza specialistica ed il supporto tecnico richiesto, si chiede pertanto di confermare che l'oggetto dell'appalto non prevede la prestazione di qualsivoglia consulenza in materia giuridico legale, normativa, finanziaria, fiscale o tributaria in favore dell'Amministrazione contraente e/o di terzi.**

**Per l'effetto, si chiede di confermare, altresì, che saranno rimesse in via esclusiva a codesta Spettabile Amministrazione destinataria del servizio le valutazioni, le conseguenti decisioni e le istruzioni di carattere giuridico legale, normativo, finanziario, fiscale e tributario che eventualmente si rendano necessarie per l'espletamento del servizio da parte dell'aggiudicatario**

Nell'art.4 del Capitolato si richiede “un esperto in materia di appalti pubblici e degli aspetti legati alla verifica dei criteri ecologici nelle procedure di gara”, e pertanto il professionista deve conoscere tutti gli aspetti giuridici (legali, normativi e giurisprudenziali) riguardanti gli appalti pubblici in generale (di beni, servizi e lavori) nei vari settori merceologici. Inoltre, deve fornire un'assistenza tecnica per tutto quello che concerne gli aspetti legati alla trasformazione di una procedura di acquisto ordinaria in una procedura di gara “verde”, inclusa la verifica in sede di commissione di valutazione.

Fermo restando che l'“esperto in appalti pubblici” o un esperto facente parte “dell'equipe di professionisti” deve poter fornire l'assistenza tecnica richiesta non solo nelle procedure di acquisto, ma anche nella normativa settoriale, nella programmazione delle risorse destinate a enti pubblici e privati, nell'erogazione degli incentivi o nelle procedure autorizzative e per le diverse esigenze di approfondimento tecnico-specialistico che dovesse emergere nell'espletamento del servizio.

**Disciplinare di gara, Art. 9 – cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Si chiede di confermare che, come per la cauzione provvisoria, anche l'importo della cauzione definitiva si intende ridotto del 50% in caso di possesso della**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**certificazione ISO 9001, in conformità a quanto disposto dal comma 1 – Art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Si chiede altresì di confermare lo svincolo dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dal comma 3 – Art. 113 del D.Lgs. 163/2006**

Per quanto riguarda la cauzione definitiva si fa riferimento all'art. 113 del D.Lgs e pertanto nello specifico anche al comma 1 (richiamo espresso all'art. 75, comma 7 del D.Lgs e con esso alla riduzione del 50% dell'importo della garanzia a favore degli operatori economici che ottengono la certificazione di qualità) e al comma 3 (svincolo provvisorio della cauzione).

**Disciplinare di gara, Art. 10 – modalità di presentazione delle offerte *Contenuto della busta N. 2 – Offerta Tecnica – Pag. 23* “...All'interno dell'offerta tecnica il concorrente dovrà indicare i servizi e le forniture, o le relative parti, che intende subappaltare.....”**Disciplinare di gara, Art. 25 – cessione e subappalto del contratto “..I soggetti concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica se intendono avvalersi della predetta facoltà di subappalto e quali parti del servizio intendono subappaltare...”

**Si chiede di chiarire in quale parte dell'offerta (tecnica o economica) debba essere inserita l'indicazione delle attività in subappalto**

Si fa presente che, dovrà essere rispettato quanto stabilito nel disciplinare di gara e pertanto dovrà essere indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, l'importante è:

CHE L'OFFERTA TECNICA, PENA L'ESCLUSIONE, NON DEVE CONTENERE ALCUN RIFERIMENTO ALL'OFFERTA ECONOMICA, E NON DEVE ESSERE RIPORTATA L'INDICAZIONE ECONOMICA, DI ATTIVITÀ ANCHE PARZIALI CHE CONTRIBUISCONO ALLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

**Si chiede di confermare che in sede di comprova dei requisiti sarà sufficiente produrre le certificazioni di regolare esecuzione rilasciata dai committenti, come indicato all'Art. 10 punto 11)**

In sede di comprova dei requisiti (art. 15 del disciplinare) i concorrenti saranno tenuti a produrre la seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti:

- copia dei bilanci approvati degli ultimi tre esercizi finanziari o gli estratti degli stessi, della dichiarazione ai fini IVA, del libro matricola aggiornato;
- copia dei contratti, delle fatture, del certificato di regolare esecuzione rilasciato e vistato dai committenti per conto dei quali sono stati svolti i servizi analoghi.